



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

PREMESSO	<ul style="list-style-type: none">• che con sentenza n. 24/2022, pubblicata il 5 gennaio 2022 (R.G. n. 8367/2016), il Tribunale di Palermo – III sez. civile- ha condannato l’Azienda Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone, in solido con il Prof. G.G.D.V., al risarcimento dei danni subiti, <i>iure proprio e iure hereditatis</i>, dai congiunti della sig.ra N.M.C., deceduta presso l’AOUP in data 5/10/2009 a seguito di errori medici commessi nel corso dell’intervento chirurgico di colecistectomia del 15/09/2009;• che a fondamento del proprio convincimento, il Tribunale di Palermo ha richiamato e fatto proprie le risultanze emerse dalla consulenza tecnica, resa nel procedimento penale, avente ad oggetto la medesima fattispecie, conclusosi con la condanna del Prof. G.G.D.V. per il delitto di cui all’art. 589 c.p. a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti;
PREMESSO	<ul style="list-style-type: none">• che tale decisione è stata impugnata dal predetto Prof. G.G.D.V., il quale ha contestato l’intero impianto motivazionale della sentenza di primo grado, sia in ordine all’accertamento della relativa responsabilità, sia relativamente alle modalità di liquidazione dei danni conseguenti;• che il predetto gravame, iscritto al R.G. n. 335/2022 della Corte di Appello di Palermo, Sez. Civ., è stato istruito a mezzo di nuova c.t.u.;• che si sono costituiti, con distinte comparse, i congiunti della <i>de cuius</i>, i sigg.ri M.G. e D.G., ciascuno anche nella n.q. di erede della sig.ra S.G., anch’essa congiunta della sig.ra N.M.C. e deceduta nelle more del giudizio;• che alla predetta impugnazione ha aderito espressamente l’Amministrazione, che ha spiegato appello incidentale adesivo ai motivi di gravame formulati dal citato Professore, chiedendo la riforma della sentenza con conseguente diniego di ogni responsabilità in capo ai convenuti nel giudizio di prime cure;
PRESO ATTO	<ul style="list-style-type: none">• che, con ordinanza istruttoria del 17 giugno 2022, la Corte di Appello ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, stante la rinnovazione degli accertamenti peritali e la rilevanza delle somme liquidate nel precedente giudizio;• che il collegio dei c.t.u. nominato in grado di appello ha accertato che “...sono ravvisabili profili di responsabilità in capo ai sanitari componenti dell’Equipe Chirurgica che sottoposero la sig.ra C* N* M* ad intervento di Colecistectomia in data 15/09/2009” e che, inoltre, ha ritenuto che “appare evidente che, qualora i Sanitari non avessero proceduto alla resezione della via biliare ed al successivo confezionamento dell’anastomosi bilio-digestiva, con elevata probabilità si sarebbe scongiurato il decesso, per come, in concreto, si è realizzato”;• che il medesimo Collegio ha ritenuto censurabile la condotta

	<p>dei sanitari dell'AOUP per non aver saputo tempestivamente rilevare e fronteggiare la fonte del sanguinamento che ha poi causato lo shock emorragico della paziente, la successiva insufficienza multiorgano, ed in fine, il decesso;</p>
DATO ATTO	<ul style="list-style-type: none"> • che i giudici della Corte di Appello di Palermo, II Sez. Civ., con sentenza n. 1370/2025 hanno ritenuto “<i>di dover condividere le conclusioni raggiunte dai cc.tt.uu., in quanto sorrette da un convincente quadro argomentativo, basato su una attenta e scrupolosa disamina della documentazione in atti, arricchita da numerosi riferimenti alla letteratura scientifica</i>”; • che, in ordine all'asserita mancata graduazione della responsabilità operata dai giudici di primo grado, la Corte ha statuito che le argomentazioni sul punto addotte dall'impugnante fossero confutate dagli esiti della compiuta istruttoria; • che, infine, avuto riguardo alla misura della liquidazione del risarcimento dovuto nei confronti dei congiunti della <i>de cuius</i>, la Corte ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse applicato correttamente “<i>i parametri di cui alle tabelle milanesi vigenti al momento della liquidazione</i>”;
DATO ATTO	<ul style="list-style-type: none"> • che, pertanto, la Corte, definitivamente pronunciando, ha rigettato sia l'appello interposto dal prof. G.G.D.V. sia quello promosso in via incidentale e adesiva da quest'Azienda Ospedaliera, confermando <i>in toto</i> la sentenza n. 24/2022 resa dal Tribunale di Palermo in primo grado, con conseguente condanna dell'AOUP P. Giaccone, in solido con il Prof. G.G.D.V., al pagamento di: <ul style="list-style-type: none"> - euro 204.000,00 ciascuno in favore dei sigg.ri M.G. e D.G. oltre interessi dalla data della sentenza di primo grado al saldo; - euro 225.000,00 in favore della sig.ra S.G. oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo; - euro 7.327,00 a titolo di spese legali del primo grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta disponendosi la distrazione delle somme in favore del procuratore di G. D. che ne ha fatto richiesta; • che con la prefata sentenza la Corte ha altresì condannato gli appellanti in solido a rifondere le spese di lite del secondo grado di giudizio in € 9.864,00 oltre accessori per legge per ciascuno degli appellanti; • che avuto riguardo a tali spese di lite, la Corte ha disposto, per quanto concerne le posizioni della sig.ra M.G. la distrazione in favore del legale antistatario, Avv. Giovanna Reale, mentre per il sig. D.G. in favore dello Stato, essendo egli ammesso al gratuito patrocinio; • che, per quanto concerne le spese di c.t.u, ha disposto che le stesse siano definitivamente poste a carico degli appellanti;
DATO ATTO	<ul style="list-style-type: none"> • che l'Avvocatura Distrettuale di Stato, comunicando la sentenza <i>de qua</i> con nota assunta al protocollo generale n. 57824/2025, ha rilevato “<i>che le consulenze tecniche di primo e secondo grado, entrambe sfavorevoli, scoraggino la proposizione del ricorso per Cassazione</i>” e che, pertanto, la predetta sentenza non è stata impugnata, con conseguente relativo passaggio in autorità di cosa giudicata; • che nelle more del giudizio di appello la signora S.G. è

	<p>deceduta e che l'importo alla stessa dovuto (<i>id est</i> € . 225.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo) vada ripartito, in ragione della metà a ciascuno, in favore dei relativi eredi, i sigg.ri M.G. e D.G., giusta indicazione pervenuta dalla difesa avversa con nota assunta al prot. gen. N. 6387/2026;</p> <ul style="list-style-type: none"> • che la scrivente Unità ritiene di dover procedere celermente all'esecuzione delle disposizioni delle citate sentenze, al fine di non incorrere in azioni esecutive con ulteriori aggravii di spese; • che, per le stesse ragioni, l'Unità ritiene di dovere procedere speditamente al pagamento dell'intero e di agire, successivamente, in regresso per quota parte nei confronti del coobbligato prof. G.G.D.V.;
DATO ATTO	<p>Che andranno, dunque liquidati:</p> <p>-in favore della sig.ra M.G. € 204.000,00 a titolo di sorte liquidata in favore della stessa, a cui si sommano € 112.500,00 (la metà di quanto liquidato alla sorella S.G., deceduta nelle more del processo) ed € 34.726,55 a titolo di interessi, calcolati dalla data della sentenza di primo grado al 22.2.2026, per un totale di € 351.226,55;</p> <p>-in favore del sig. D.G. € 204.000,00 a titolo di sorte liquidata in favore dello stesso, a cui si sommano € 112.500,00 (la metà di quanto liquidato alla sorella S.G., deceduta nelle more del processo) ed € 34.726,55, a titolo di interessi, calcolati dalla data della sentenza di primo grado al 22.2.2026, per un totale di € 351.226,55;</p> <p>-in favore dell'Avv. Bernarda Cristina di Palermo, quale distrattaria delle spese liquidate in primo grado, € 8.763,09 (euro 7.327,00+1.099,05 rim. forf.+ 337,04 cassa avvocati).</p> <p>- in favore dell'Avv. Giovanna Reale quale distrattaria delle spese liquidate in secondo grado, € 11.797,34 (euro 9.864,00+1.479,60 rim. forf.+ 453,74 cassa avvocati).</p> <p>-in favore dell'Erario andranno altresì liquidati € 11.797,34, in quanto il sig. G.D. è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.</p>
RAVVISATA	<p>la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine da evitare l'avvio di azioni esecutive in danno dell'AOUP e con riserva di attivarsi in regresso nei confronti del coobbligato Prof. G.G. D.V.;</p>
DATO ATTO	<p>che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;</p>

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	della sentenza n. 1370/2025 della Corte di Appello di Palermo, Sez. II civile (R.G. n. 335/2022) che ha, tra l'altro, confermato le statuizioni della sentenza di primo grado n. 24/2022, (R.G. n. 8367/2016) del Tribunale di Palermo, Sez. III civile;
RITENUTO	di dovere dare celere esecuzione alla prefata sentenza della Corte di Appello di Palermo, non impugnata giusta parere dell'Avvocatura Distrettuale dello

	Stato di Palermo, e dunque di procedere successivamente con azione di regresso nei confronti del coobbligato prof. G.G.D.V.;
LIQUIDARE E PAGARE	gli importi dovuti così come sopra descritti e per le ragioni dedotte e motivate;
AUTORIZZARE	<p>pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere i seguenti ordinativi di pagamento:</p> <p><u>-€ 351.226,55 in favore della sig.ra M.G.;</u></p> <p><u>-€ 351.226,55 in favore del sig. D.G.;</u></p> <p><u>-€ 8.763,09 in favore dell' Avvocato Bernarda Cristina Di Palermo;</u></p> <p><u>-€ 11.797,34 in favore dell'Avvocato Giovanna Reale;</u></p> <p><u>-€ 11.797,34 in favore dell'Erario, stante l'ammissione del sig. D.G. al patrocinio gratuito;</u></p>
IMPUTARE	<p>il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € 734.810,87, nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 650.000,00 sul conto 2.02.02.01.0101 Fondo rischi per cause civili ed oneri anno 2026, giusta imputazione al fondo rischi alla data del 31/12/2024; - € 84.810,87 sul conto 5.09.03.02.0101 anno 2026 spese legali per contenziosi.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.